# REGOLAMENTO (CEE) N. 482/86 DEL CONSIGLIO

**del 25 febbraio 1986**

**che determina i vini prodotti in Portogallo assimilati ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, della voce 22.05 della tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 268, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, terzo trattino, dell'atto di adesione, i dazi doganali all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per i vini assimilati ai «v.q.p.r.d.» della voce 22.05 della tariffa doganale comune sono ridotti, a partire dal dazio di base, in sei tappe uguali secondo il ritmo determinato da questo stesso articolo; che è pertanto opportuno stabilire i vini prodotti in Portogallo che possono essere assimilati ai vini in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 268, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, terzo trattino, dell'atto di adesione sono assimilati ai «v.q.p.r.d.» della voce 22.05 della tariffa doganale comune i vini prodotti sul territorio portoghese in conformità della legislazione nazionale in vigore relativa alla «denominação de origem controlada» e alla «indicacão de proveniência regulamentada».

2. L'elenco dei vini di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura prevista all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2]. A tale scopo, la Repubblica portoghese comunica alla Commissione tutti gli elementi necessari per l'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. BRAKS

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.